

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CARTIMPRONTA AZIENDALE

emessa da Numia S.p.A. e collocata da Banco BPM S.p.A.

Informazioni sull'Istituto di Moneta Elettronica (Emittente)

Numia S.p.A.

Società con Socio Unico

Sede legale: Via Solferino, 36 – 20121 Milano

Sede operativa: via Casilina, 3 – 00182 - Roma

Numero telefonico: +39 06 72076010

PEC: numia@legalmail.it

Sito istituzionale: <https://www.numia.com>

Capitale sociale: Euro 1.036.380,00 i.v.

REA: MI n. 2655681

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 15539261006

Iscritta all'Albo degli Istituti di Moneta Elettronica ex art. 114-quater del Testo Unico Bancario, al numero 24

Codice ABI 36964

Informazioni sulla Banca (Collocatore)

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

Nel caso di offerta fuori sede dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Nome e cognome del Soggetto incaricato /Ragione Sociale	
Indirizzo / Sede	
Telefono	
Email	
Iscrizione ad Albi o Elenchi	
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco	
Qualifica	

CHE COS'È LA CARTIMPRONTA AZIENDALE

La carta di pagamento CARTIMPRONTA AZIENDALE (di seguito detta anche "carta") è la carta di credito a saldo di proprietà esclusiva di Numia S.p.A. ("Emittente"), collocata da Banco BPM S.p.A. ("Banca") collegata ai circuiti internazionali Mastercard e Visa, accettata in milioni di esercizi commerciali convenzionati Italia e all'estero.

La carta dà diritto al Titolare (Dipendente a nome del quale l'azienda correntista ha richiesto l'emissione della carta), nei limiti del massimale di utilizzo stabilito, di pagare le merci e/o servizi richiesti e ottenere l'anticipo di denaro contante presso gli sportelli ATM/bancari abilitati.

Il rimborso delle somme dovute avviene in data successiva a quella di utilizzo della carta effettuato in un'unica soluzione.

La durata del contratto della carta di credito Cartimpronta è a tempo indeterminato.

La sicurezza è garantita dalle più innovative tecnologie contro i tentativi di duplicazione e contraffazione e da un servizio di SMS alert, attivabile a richiesta, con cui il cliente può monitorare in ogni momento gli utilizzi della carta, consultare il saldo e la disponibilità residua direttamente sul

telefono cellulare.

Cartimpronta è caratterizzata da:

- nessuna commissione sui rifornimenti di carburante anche per importi superiori a 100 euro;
- nessuna spesa di invio del rendiconto spese, attivando in via esclusiva il servizio di rendiconto online.

Cartimpronta Aziendale è disponibile in differenti soluzioni, descritte nel paragrafo "caratteristiche e rischi tipici".

Per tutte le tipologie di carte sono disponibili i seguenti servizi:

- portale carte accessibile all'indirizzo carte.bancobpm.it
- Servizio Clienti al numero 0432.74.42.54 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 con risponditore automatico e dalle 8.30 alle 19.00 da lunedì a sabato con operatore

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Di seguito sono descritte le differenti tipologie di Cartimpronta Aziendale.

CARTIMPRONTA CORPORATE

La carta è disponibile su entrambi i circuiti internazionali Mastercard e Visa.

Il rendiconto mensile chiude il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente, nel caso in cui il giorno 4 sia festivo o prefestivo.

L'addebito dei relativi importi avviene con data valuta 20 giorni dalla chiusura del rendiconto.

CARTIMPRONTA CORPORATE PLUS

La carta è disponibile su entrambi i circuiti internazionali Mastercard e Visa.

Il rendiconto mensile chiude il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente, nel caso in cui il giorno 4 sia festivo o prefestivo.

L'addebito dei relativi importi avviene con data valuta pari a 30 giorni dalla chiusura del rendiconto.

CARTIMPRONTA CORPORATE GOLD

La carta è disponibile su entrambi i circuiti internazionali Mastercard e Visa.

Il rendiconto mensile chiude il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente, nel caso in cui il giorno 4 sia festivo o prefestivo.

L'addebito dei relativi importi avviene dopo 30 giorni dalla chiusura del rendiconto.

Principali rischi

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio).

Eventuali oscillazioni del tasso di cambio nel caso di utilizzo della carta in valuta diversa dall'Euro, utilizzo fraudolento da parte di terzi della carta e del PIN, nel caso di smarrimento e sottrazione degli stessi con possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto, va osservata la massima attenzione nella custodia della carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo PIN; nei casi di smarrimento e sottrazione il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della carta, secondo le modalità contrattualmente previste.

Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta.

Il Titolare (o l'Azienda) comunica senza indugio l'accaduto, telefonando al Numero Verde 800.207.167 dall'Italia o +39.0432.74.41.06 dall'estero, attivo 24 ore su 24, non appena ne sia venuto a conoscenza al fine di richiederne il blocco.

In caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare (o l'Azienda) è comunque tenuto a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto all'Emittente, anche tramite la Banca, personalmente o mediante lettera raccomandata indirizzata all'Agenzia di riferimento.

Nei casi di smarrimento della Carta, cui dovesse far seguito l'esecuzione di operazioni non autorizzate, di furto o di uso non autorizzato della Carta, il Titolare (o l'Azienda) dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle autorità competenti. La

copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare (o dell'Azienda) per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo l'Emittente avrà la facoltà di richiedere tale copia all'Azienda o al Dipendente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

Al fine di consentire il blocco della Carta, all'operatore del Numero Verde, ovvero all'Emittente tramite la Banca, dovranno essere forniti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del Titolare.

Al termine della telefonata l'operatore confermerà l'avvenuto blocco della Carta e comunicherà al Titolare (o all'Azienda) il relativo codice.

Entro due giorni lavorativi dalla data del blocco della Carta, il Titolare (o l'Azienda) dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco all'Emittente, anche tramite la Banca, e, non appena possibile, copia della denuncia di cui sopra presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Utilizzo non autorizzato della carta da parte del Titolare (o Azienda).

Salvo il caso in cui il Titolare (o l'Azienda) abbia agito in modo fraudolento, l'Azienda non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta in caso di smarrimento, sottrazione o indebito uso della stessa intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi di quanto descritto nel punto precedente.

Parimenti, salvo il caso in cui il Titolare (o l'Azienda) abbia agito in modo fraudolento, l'Azienda non sopporta alcuna perdita nel caso in cui l'Emittente non abbia assicurato la disponibilità di strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui sopra.

Salvo il caso in cui il Titolare (o l'Azienda) abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure di corretta custodia della Carta e del PIN, prima della citata comunicazione, il Titolare (o l'Azienda) può sopportare per un importo, comunque, non superiore complessivamente a 50 Euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta conseguente dal furto o smarrimento della stessa.

Qualora il Titolare (o l'Azienda) abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui ai punti sopra con dolo o colpa grave, l'Azienda sopporta tutte le perdite derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta e non si applica il limite sopra descritto.

Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto.

Il Titolare (o l'Azienda), venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto e comunque senza indugio tale circostanza all'Emittente, anche tramite la Banca, entro 13 mesi dalla data di addebito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna a mano.

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata dal cliente contattando il numero 0432.74.42.54 o il numero 800.207.167 e facendo seguire conferma per iscritto mediante compilazione e invio di apposito modulo (Fast Claim) disponibile sul portale o presso l'agenzia di riferimento.

Qualora l'operazione non sia stata autorizzata, l'Emittente rimborsa immediatamente all'Azienda l'importo dell'operazione medesima. In caso di motivato sospetto di frode, l'Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione all'Azienda secondo le secondo le sopracitate modalità di comunicazione.

Tale rimborso non esclude la facoltà, per l'Emittente, di dimostrare in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata.

Il tal caso l'Emittente ha il diritto di chiedere e ottenere, anche per il tramite della Banca, dall'Azienda la restituzione immediata dell'importo rimborsato.

In caso di assoluta necessità, per motivi di sicurezza, l'Emittente può in qualsiasi momento procedere al blocco della carta, senza preventivo avviso al Titolare (o l'Azienda).

CONDIZIONI ECONOMICHE

CARTIMPRONTA AZIENDALE CORPORATE

Quote

▪ QUOTA ASSOCIATIVA	50,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA	45,00 €
▪ RINNOVO	50,00 €

Spese

▪ SPESE INVIO E/C CARTACEO	0,95 €
▪ SPESE INVIO E/C ELETTRONICO	0,00 €
▪ SPESE PROD. E INVIO DDS CARTACEO	0,00 €

▪ SPESE RISTAMPA RENDICONTO SPESE	0,00 €
▪ SOSTITUZIONE CARTA X FURTO	0,00 €
▪ SOSTITUZIONE CARTA X SMARRIMENTO	0,00 €

Commissioni

▪ COM. ANT. CONTANTE ATM EURO %	3,0000 %
▪ COM. ANT CONT. ATM EURO MIN	3,00 €
▪ COM. ANT. CONT. ATM EXTRAEURO%	3,0000 %
▪ COM.AN.CON.ATM EXTRAEURO MIN	3,00 €
▪ COM. ANT. CONT. SPORT. EURO %	3,0000 %
▪ COM. ANT. CONT. SPORT. EURO MIN	4,00 €
▪ COM.ANT.CONT.SPORT.EXTRA EURO%	3,0000 %
▪ COM.AN.CON.SPORT.EXTRAEURO MIN	4,00 €
▪ COMM. RIFORNIMENTO CARBURANTE	0,00 %
▪ MAGGIORAZIONE CAMBIO % ¹	1,5000 %

Valute

▪ GG VALUTA	20
-------------	----

Particolarità

▪ REBATE SOGLIA 1	0,00 %
▪ FREQUENZA INVIO DDS	MINIMA ANNUALE
▪ BOLLO	2,00 €

CARTIMPRONTA AZIENDALE CORPORATE GOLD

Quote

▪ QUOTA ASSOCIATIVA	95,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA	89,00 €
▪ RINNOVO	95,00 €

Spese

▪ SPESE INVIO E/C CARTACEO	0,95 €
▪ SPESE INVIO E/C ELETTRONICO	0,00 €
▪ SPESE PROD. E INVIO DDS CARTACEO	0,00 €
▪ SPESE RISTAMPA RENDICONTO SPESE	0,00 €
▪ SOSTITUZIONE CARTA X FURTO	0,00 €
▪ SOSTITUZIONE CARTA X SMARRIMENTO	0,00 €

Commissioni

▪ COM. ANT. CONTANTE ATM EURO %	3,0000 %
▪ COM. ANT CONT. ATM EURO MIN	3,00 €
▪ COM. ANT. CONT. ATM EXTRAEURO%	3,0000 %
▪ COM.AN.CON.ATM EXTRAEURO MIN	3,00 €
▪ COM. ANT. CONT. SPORT. EURO %	3,0000 %
▪ COM. ANT. CONT. SPORT. EURO MIN	4,00 €
▪ COM.ANT.CONT.SPORT.EXTRA EURO%	3,0000 %
▪ COM.AN.CON.SPORT.EXTRAEURO MIN	4,00 €
▪ COMM. RIFORNIMENTO CARBURANTE	0,00 %
▪ MAGGIORAZIONE CAMBIO % ²	1,5000 %

Valute

▪ GG VALUTA	30
-------------	----

Particolarità

▪ REBATE SOGLIA 1	0,00 %
-------------------	--------

¹ Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell'1% in funzione del paese in cui viene effettuata l'operazione

² Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell'1% in funzione del paese in cui viene effettuata l'operazione

▪ FREQUENZA INVIO DDS	MINIMA ANNUALE
▪ BOLLO	2,00 €

CARTIMPRONTA AZIENDALE CORPORATE PLUS

Quote

▪ QUOTA ASSOCIATIVA	61,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA	56,00 €
▪ RINNOVO	61,00 €

Spese

▪ SPESE INVIO E/C CARTACEO	0,95 €
▪ SPESE INVIO E/C ELETTRONICO	0,00 €
▪ SPESE PROD. E INVIO DDS CARTACEO	0,00 €
▪ SPESE RISTAMPA RENDICONTO SPESE	0,00 €
▪ SOSTITUZIONE CARTA X FURTO	0,00 €
▪ SOSTITUZIONE CARTA X SMARRIMENTO	0,00 €

Commissioni

▪ COM. ANT. CONTANTE ATM EURO %	3,0000 %
▪ COM. ANT. CONT. ATM EURO MIN	3,00 €
▪ COM. ANT. CONT. ATM EXTRAEURO%	3,0000 %
▪ COM.AN.CON.ATM EXTRAEURO MIN	3,00 €
▪ COM. ANT. CONT. SPORT. EURO %	3,0000 %
▪ COM. ANT. CONT. SPORT. EURO MIN	4,00 €
▪ COM.ANT.CONT.SPORT.EXTRA EURO%	3,0000 %
▪ COM.AN.CON.SPORT.EXTRAEURO MIN	4,00 €
▪ COMM. RIFORNIMENTO CARBURANTE	0,00 %
▪ MAGGIORAZIONE CAMBIO % ³	1,5000 %

Valute

▪ GG VALUTA	30
-------------	----

Particolarità

▪ REBATE SOGLIA 1	0,00 %
▪ FREQUENZA INVIO DDS	MINIMA ANNUALE
▪ BOLLO	2,00 €

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DEL CONTRATTO

RECESSO DELL'AZIENDA

L'Azienda ha sempre diritto di recedere dal rapporto relativamente ad una o più Carte senza penalità e senza specificarne il motivo mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Emittente, anche tramite la Banca.

L'efficacia del recesso è sempre subordinata alla restituzione all'Emittente del capitale e delle altre spese dovute in relazione al Contratto. L'Azienda dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, a mezzo raccomandata, ovvero mediante consegna a mano presso l'Agenzia di riferimento.

L'Emittente può recedere dal Contratto, senza alcun onere per l'Azienda con comunicazione scritta, con un preavviso di due mesi. Qualora intervenga una giusta causa, è in facoltà dell'Emittente recedere immediatamente dal rapporto, mediante comunicazione scritta, dichiarando la nullità di ciascuna Carta.

Dal momento dell'invio della comunicazione, il Dipendente o l'Azienda dovrà restituire la Carta a richiesta della Banca, o di altri soggetti a tale scopo incaricati.

Il Dipendente ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza.

³ Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell'1% in funzione del paese in cui viene effettuata l'operazione

In caso di recesso o di mancato rinnovo della Carta l'Azienda deve rimborsare quanto dovuto a fronte degli utilizzi effettuati prima del recesso o della scadenza, oltre che gli addebiti diretti che saranno trasmessi all'Emittente successivamente all'estinzione della Carta. Gli importi che l'Azienda dovrà rimborsare all'Emittente saranno addebitati sul c/c collegato alla Carta.

In caso di recesso dell'Azienda o dell'Emittente le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale. Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.

In caso di recesso dell'Azienda o dell'Emittente o di scioglimento del rapporto per qualsiasi causa o di mancato rinnovo, il Titolare (o l'Azienda) dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, all'Emittente tramite la Banca a mezzo raccomandata ovvero mediante consegna presso l'Agenzia di riferimento, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a carico dell'Azienda.

In ogni ipotesi di mancata restituzione, l'Emittente dovrà procedere al blocco della Carta.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. giorni 30

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e/o Titolare e l'Emittente relativamente all'interpretazione e applicazione del presente Contratto, il Cliente e/o Titolare può presentare un reclamo all'Emittente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo lettera, con consegna a mano, a fronte del rilascio di ricevuta, presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera, con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Numia S.p.A. presso Banco BPM S.p.A. - Gestione Reclami – Via Polenghi Lombardo 13 - 26900 Lodi;
- a mezzo web, attraverso la Sezione "Contattaci" - "Reclami" del Sito Internet della Banca;
- a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: reclam@bancobpm.it;
- a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: reclami@pec.bancobpm.it

L'Emittente è tenuto a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se l'Emittente non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente e/o Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo, o non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione di seguito descritte.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i Servizi di pagamento, il Cliente potrà:

- rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora la pretesa abbia un valore non superiore a Euro 200.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente e/o Titolare; può essere presentato per conto del Cliente e/o Titolare da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente e/o Titolare o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile sul Sito dell'Emittente e presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'Emittente. Se il Cliente e/o Titolare propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione all'Emittente inviando copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it);

oppure in alternativa:

- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta all'Emittente.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Cliente e/o Titolare prende altresì atto che l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. ha tra l'altro stabilito che chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, per le materie ivi regolate.

In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, i contraenti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente Contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Tuttavia, il Cliente e/o Titolare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Codice del consumo, rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presentando la relativa domanda di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente e/ o Titolare che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

Il procedimento di cui all'art. 128-bis TUB avanti l'Arbitro Bancario Finanziario, assolve, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'Organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro Organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del TUB, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l'ABF fa parte (di seguito, gli "Organismi ADR"). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente e/o Titolare che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti sottoscritti online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente e/o Titolare può consultare il sito della Piattaforma ODR <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT>.

LEGENDA

A.T.M.	Acronimo inglese (Automatic Teller Machine) indica lo sportello automatico per il prelievo del denaro contante, comunemente detto "sportello bancomat".
Blocco carta	Operazione finalizzata a impedire l'utilizzo della carta da parte di terzi, in caso di furto, smarrimento, o in presenza di sospetto utilizzo fraudolento. Il blocco viene normalmente disposto dal Titolare tramite telefonata a un numero verde dedicato. Nei casi in cui, al furto o allo smarrimento, dovesse far seguito l'esecuzione di operazioni non autorizzate dal Titolare, dovrà essere sporta denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti.
Carta a Saldo	Carta che, entro il limite di utilizzo accordato, prevede il rimborso delle spese effettuate in un'unica soluzione
Carta aziendale	carta di credito emessa a favore di un dipendente dell'azienda titolare di un conto corrente acceso presso la Banca richiedente
Maggiorazione per singola operazione in	La conversione in euro delle operazioni in valuta viene effettuata direttamente dai circuiti internazionali Visa e MasterCard in base al

valuta diversa dall'euro	tasso di cambio rilevato giornalmente dai circuiti tramite diverse fonti informative ufficiali (Bloomberg, Reuters, Banche Centrali, ect...). La conversione viene effettuata al cambio del giorno in cui la transazione in valuta viene contabilizzata dai circuiti internazionali ed addebitata all'Emittente della carta; tale data può differire dalla data della transazione effettuata dal titolare della carta ed è indicativamente successiva di alcuni giorni rispetto all'acquisto. L'importo così convertito è sottoposto ad una maggiorazione del tasso di cambio applicata direttamente dai circuiti fino ad un massimo dell'1% e alla maggiorazione applicata dall'Emittente pari a 1,5%, a titolo di oneri di negoziazione. Nel rendiconto per le operazioni in valuta sono indicati: l'importo in valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio applicato, la maggiorazione applicata dal circuito internazionale e la maggiorazione applicata dall'Emittente nonché l'importo convertito in euro comprensivo delle maggiorazioni.
Modalità "contactless"	Se il contratto lo prevede, è la modalità di pagamento associata a carte con tecnologia contactless che permette di effettuare tutti i pagamenti semplicemente avvicinando la carta agli appositi lettori pos . Inoltre, per importi fino a 25 euro non è necessario digitare il PIN, né firmare la ricevuta. La carta può essere utilizzata in modalità contactless in tutti i negozi dotati di lettori con lo specifico simbolo.
P.I.N.	Acronimo inglese (Personal Identification Number) che identifica il codice segreto utilizzabile per autorizzare il pagamento sui terminali POS, per il prelievo di contante e per le altre operazioni informative o dispositive su ATM.
P.O.S.	Acronimo inglese (Point of Sale) utilizzato per identificare i terminali che consentono di effettuare l'acquisto/vendita di beni e servizi mediante l'utilizzo di una carta di pagamento.
Rimissione della carta	Rimissione, successivamente al blocco, della carta